

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 008/R.F. 19/11/2018 del 26 MARZO 2018 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Art. 49, comma 22, l.r. n. 9/2015 e art. 38 l.r. n. 16/2017. Riduzione del contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali.

Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica

Dipartimento della Funzione pubblica e del
personale

(rif. nota n. 18746 del 14/02/2018)

1. Nella nota in riferimento codesto Dipartimento richiama il disposto dell'art. 49, comma 22, della l.r. n. 9/2015, dell'art. 38 della l.r. n. 16/2017 e dell'art. 7 del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in materia di diritti sindacali.

Rappresenta il medesimo Dipartimento che l'Aran Sicilia - dopo avere determinato i permessi e distacchi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale mediante l'applicazione "testuale" della disposizione normativa contenuta nell'art. 38 della l.r. n. 16/2017 di interpretazione autentica dell'art. 49, comma 22, della l.r. n. 9/2015 - con nota prot. PG/2017/792 del 3.11.2017 precisa che "resta salva ovviamente la possibilità di una diversa valutazione di codesta amministrazione ove

ritenga che il legislatore regionale con il sopra richiamato art. 38, abbia inteso recepire integralmente le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.L.24.6.2014 n. 90”.

Ciò premesso, vien chiesto se la riduzione del 50% del contingente complessivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali di cui all'art. 49, comma 22, della l.r. n. 9/2015, come autenticamente interpretato dall'art. 38 della l.r. n. 16/2017, vada o meno *“operata per ciascuna Organizzazione Sindacale con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non operi nei casi di assegnazione di un solo distacco, così come sancito al comma 2, del citato D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito con Legge 11.8.2014 n. 114”.*

2. Preliminarmente giova delineare il quadro normativo che viene in rilievo.

L'art. 49, comma 22, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, così dispone: *“Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro”.*

La norma regionale sopra riportata - inserita nel Capo II della l.r. n. 9/2015, contenente disposizioni di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego e razionalizzazione dell'amministrazione regionale - rimette alla disciplina pattizia (*“apposito accordo quadro”*) la determinazione delle modalità per ridurre, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del comparto regionale di contrattazione allo scopo di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. Si prevede altresì che, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, dall'anno 2016 operi comunque la clausola di

adeguamento automatico con applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.

La riportata disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 38 della l.r. 11 agosto 2017, n. 16, il quale prevede: *“1. Il comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 si interpreta nel senso che, a far data dal 31 dicembre 2015, il contingente complessivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali ridotto per effetto dell'accordo quadro regionale del 2011, spettante nell'amministrazione regionale, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, è ridotto del 50 per cento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

2. Al fine di proseguire il processo di armonizzazione al CCNL quadro del comparto regioni - autonomie locali, il contingente dei permessi, ridotto per effetto del comma 1, a far data dal 1° gennaio 2016, è ulteriormente ridotto del 25 per cento”.

La sopra indicata norma di interpretazione autentica richiama l'art. 7 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, rubricato *“Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni”*, ai sensi del quale: *“1. A fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.*

1-bis. ... (omissis)

2. Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

3. *Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali”.*

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva che la formulazione della norma di interpretazione autentica con l'esplicito rinvio “all'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90” non sembra lasciare spazio all'interprete: il richiamo alla norma statale con puntuale indicazione dell'articolo di legge, senza procedere ad alcuna distinzione (attraverso il rinvio diretto a singoli commi) o esclusione, non può che essere inteso come rinvio a tutte le disposizioni in essa presenti.

Una diversa interpretazione, che in ipotesi limiti la portata del superiore richiamo ad alcune delle disposizioni contenute nell'articolo *de quo*, non è consentita dalla lettera della norma che opera un completo rinvio “all'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”.

Secondo il fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art.12 delle preleggi, la norma giuridica deve essere interpretata *in primis* nel senso letterale ovvero quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

Ed invero, qualora l'intenzione del legislatore fosse stata diversa, la disposizione regionale di interpretazione autentica avrebbe dovuto richiamare i singoli commi della norma statale limitandone esplicitamente l'ambito di applicazione nell'ordinamento regionale.

D'altra parte non si rilevano, né sono stati evidenziati dall'amministrazione richiedente, motivi di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni regionali e quelle della richiamata norma statale che osterebbero alla proposta interpretazione.

Al contrario la disciplina introdotta dall'art. 38 della l.r. 11 agosto 2017, n. 16 (*“il contingente complessivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali ... è ridotto del 50 per cento ...”*) sembra esattamente corrispondere a quella prevista

dall'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*“i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali ... sono ridotti del cinquanta per cento ...”*).

Argomento quest'ultimo che rafforza, sotto il profilo logico sistematico, la soluzione *ut supra* indicata, con la conseguenza che la “riduzione” prevista dal richiamato art. 38 va operata “ai sensi e per gli effetti” delle disposizioni – tutte – di cui al predetto art. 7, ovvero secondo le modalità ivi stabilite.

Non influente in tal senso appaiono le disposizioni contenute nel testo originario e poi “interpretato” dell'art. 49, comma 22, della l.r. n. 9/2015, per il quale, in caso di mancata definizione pattizia delle modalità per ridurre il contingente di cui si scrive, si applica la normativa statale.

Le superiori considerazioni non valgono per il comma 1 *bis* dell'art. 7 del d.l. n. 90/2014, per l'ovvia considerazione che la relativa disciplina esula dall'ambito di competenza legislativa della Regione siciliana in quanto riferita esclusivamente a particolari categorie di personale quali le “*Forze di polizia ad ordinamento civile*” e il “*Corpo nazionale dei vigli del fuoco*”.

L'esegesi letterale sopra proposta sembra, inoltre, coerente con l' *intentio legis*, espressamente dichiarata all'art. 22 della l.r. n. 9/2015, della omogeneità rispetto ai “*contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego*”.

Infine, sull'art. 7 del d.l. n. 90/2014 e sulla sua applicazione - trattandosi di normativa statale - questo Ufficio non può che rinviare ai chiarimenti già forniti dai competenti organi centrali dello Stato.

Si fa riferimento, in particolare, alla circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014 laddove si legge che: “*il contingente complessivo dei distacchi spettanti alle singole organizzazioni sindacali rappresentative, ..., e già attribuiti dalle rispettive disposizioni negoziali ... e di recepimento, è ridotto del cinquanta per cento a decorrere dal 1° settembre 2014*”.


Nella predetta circolare n. 5/2014 si evidenzia inoltre che *“limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per cento è operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale”*.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

IL FUNZIONARIO AVVOCATO

Maddalena Barreca


IL DIRIGENTE AVVOCATO

Vitalba Vaccaro




L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico
